Cassazione civile sez. trib., 08/08/2025, n. 22903

RILEVATO CHE:

Con atto di contestazione avente fondamento in PVC della Guardia di Finanza, era irrogata sanzione ai sensi dellâ??art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997 a S.G.I. IN LIQUIDAZIONE Srl (già FERMET Srl), sul presupposto dellâ??uso di fatture per operazioni inesistenti in qualità di cessionaria in regime di inversione contabile (â??reverse chargeâ?•) (essendo risultato che nessuno dei fornitori formali aveva avuto la disponibilità della merce indicata in fattura).

Ai fini della notifica, lâ??Ufficio si avvaleva del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente con riferimento allâ??anno dâ??imposta in questione (2011).

La contribuente proponeva impugnazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 39/02/2020 del 13.11.2019, depositata in data 15.01.2020, accoglieva il ricorso, ritenendo che per lâ??atto di contestazione non operasse la disciplina del raddoppio dei termini prevista per gli atti impositivi in caso di violazione penalmente rilevante.

Proponeva appello in via principale lâ??Ufficio.

Anche la contribuente proponeva appello incidentale condizionato, con riferimento allâ??avvenuta definizione della lite a seguito del pagamento estintivo delle irregolaritĂ formali ex art. 9 D.L. n.119 del 2018, effettuato in primo grado, ma ritenuto non produttivo di effetti dai corrispondenti giudici; la medesima reiterava altresì le pregresse difese.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza in epigrafe, rigettava lâ??appello dellâ??Ufficio, sul presupposto dellâ??inapplicabilità del raddoppio dei termini.

Propone ricorso per cassazione lâ?? Agenzia delle entrate con un motivo; resiste la contribuente con controricorso, insistito ulteriormente con ampia memoria telematica.

CONSIDERATO CHE:

Con lâ??unico motivo di ricorso si denuncia: â??Violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dellâ??art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione al combinato disposto di cui allâ??art. 20 D.Lgs. n. 471/1997 e 57 del D.P.R. 633/72, vigente â??ratione temporisâ??, avendo il Giudice di

II grado erroneamente ritenuto che per la violazione in contestazione non dovesse farsi applicazione dellâ??istituto del cd raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevantiâ?•. Ad avviso della ricorrente Agenzia, â??non appare condivisibile la linea interpretativa seguita dai giudicanti, in entrambi i gradi di giudizio (,) nella parte in cui hanno ritenuto che non potesse operare il rinvio ai diversi termini previsti per lâ??accertamento per lâ??irrogazione di una sanzione connessa a violazioni penalmente rilevanti sullâ??assunto che la stessa sarebbe stata irrogata senza recupero dâ??impostaâ?•.

Preliminarmente deve rilevarsi che il motivo non Ã" inammissibile, a differenza di quanto sostenuto in controricorso e ribadito ancora in memoria.

In disparte che, secondo quanto emerge dal ricorso, le due comunicazioni di notizia di reato avevano avuto come destinatarie altrettante Autorità giudiziarie, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa Carrara e quella presso il Tribunale di Brescia, il provvedimento di archiviazione del GIP presso il solo Tribunale di Brescia, sia per la sua natura procedimentale, siccome reso allo stato degli atti nella fase delle indagini preliminari, e sia anche per il suo contenuto, nei termini parzialmente riportati in controricorso e memoria, non esclude affatto la sussistenza di ipotesi di reato propriamente tributarie (ex D.Lgs. n. 74 del 2000), limitandosi a rilevare la prospettica insostenibilità di unâ??azione penale in giudizio con riferimento, peraltro, per come pare di arguire in difetto di esplicitazione dellâ??incolpazione provvisoria, ad una fattispecie associativa.

A ci \tilde{A}^2 deve aggiungersi la considerazione che, come la stessa contribuente \tilde{A} " costretta a riconoscere, a venire decisivamente in linea di conto, ai fini dell \hat{a} ??esclusione del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo \hat{a} ??ratione temporis \hat{a} ?• vigente, non \tilde{A} " l \hat{a} ??eventuale infondatezza della notizia di reato, in quanto \hat{a} ??affermata \hat{a} ?• \hat{a} ??ex post \hat{a} ?• dal giudice penale (infondatezza che, nella specie, per quanto sopra, non \tilde{A} " stata affatto \hat{a} ??affermata \hat{a} ?•), ma un utilizzo eventualmente pretestuoso della presentazione della denuncia da parte dell \hat{a} ??A.F., onde beneficiare indebitamente di un termine pi \tilde{A}^1 lungo dell \hat{a} ??ordinario.

Ã? proprio per tale motivo che, in materia di accertamento, la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 247 del 2011, demanda al giudice tributario, che ovviamente non Ã" il giudice della fondatezza o meno della â??notitia criminisâ?•, perché non Ã" un giudice (anche) penale, di effettuare una valutazione circa lâ??effettiva sussistenza dellâ??obbligo di denuncia in capo allâ??A.F.: ciò sulla base di un criterio che non Ã" prognostico; non lo Ã" perché â?? tenuto conto che il raddoppio dei termini, con la sola esclusione dellâ??IRAP, deriva dal mero riscontro di fatti comportanti lâ??obbligo di denuncia ai sensi dellâ??art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dallâ??effettiva presentazione della denuncia, dallâ??inizio dellâ??azione penale e dallâ??accertamento del reato, restando irrilevante, in particolare, che lâ??azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di

condanna (Cass. nn. 13481 del 2020; 22337 del 2018; 11171 del 2016) â?? il compito demandato al giudice tributario consiste solo nel verificare lâ??emersione di fatti penalmente rilevanti per i quali sussista obbligo di denuncia, onde escludere, nella condotta dellâ??Ufficio, unâ??invocazione meramente strumentale della presentazione in sé della denuncia, senza tuttavia che egli sia legittimato ad attingere il merito della contestazione, la cui cognizione, in concreto, pertiene esclusivamente al giudice penale.

Detto ciÃ², e conseguentemente affermata lâ??ammissibilità del motivo, ritiene il Collegio che esso sia fondato e meriti accoglimento.

Premesso che, nel caso che ne occupa, secondo la concorde prospettazione di entrambe le parti, si applica, in punto di disciplina sul raddoppio dei termini, il regime transitorio ex art. 1, comma 132, L. n. 208 del 2015, rileva il tenore dellâ??art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997, ampiamente scrutinato negli atti delle medesime.

Esso recita:

Giurig Lâ??atto di contestazione di cui allâ??articolo 16 ovvero lâ??atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui Ã" avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dellâ??articolo 17, comma 3.

Alla stregua della â??littera legisâ?•, giusta lâ??impiego della disgiuntiva â??oâ?•, la notifica dellâ??atto di contestazione puÃ² avvenire, oltreché nel termine del quinto anno successivo alla violazione, altresì, e comunque, â??nel diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributi�: ragion per cui, a misura che, per i singoli tributi, sia previso un termine più lungo del quinquennio â?? in funzione del raddoppio a causa dellâ??emersione di fatti penalmente rilevanti â?? si applica detto termine più lungo, in luogo del quinquennio.

La conferma si ha nella concorrente considerazione dell'â? •accertamentoâ? • e, distintamente, ma in aggiunta, dei â??provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarieâ?• nellâ??intervento novellistico, riguardo al raddoppio, operato dallâ??art. 2 D.Lgs. n. 128 del 2015. Infatti, il primo periodo del comma 3 dellâ??art. 2 testé evocato prevede:

Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali lâ??Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In effetti, la circostanza che anche la??atto di contestazione di per sé possa beneficiare del â??diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributiâ?•, eventualmente

raddoppiato ex artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 â??ratione temporisâ?• vigenti, Ã" già acquisita al patrimonio della giurisprudenza di legittimità .

Il riferimento cade su una pronuncia (Cass. n. 23662 del 2023), che, condivisibilmente, ha avuto modo (in motiv., fg. 5) di osservare quanto segue:

Ã? proprio lâ??art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, a richiamare espressamente la materia delle sanzioni, tra quelle per le quali si fa addirittura salva la pregressa disciplina, così come introdotta dal D.L. del 2006.

Infatti il suddetto comma dispone che â??Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali lâ??Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui allâ??articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dellâ??articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015â?•. Il raddoppio dei termini è cioè espressamente richiamato anche per le sanzioni.

Dâ??altronde, come si desume dallâ??art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, â??lâ??atto di contestazione di cui allâ??art. 16, ovvero lâ??atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui Ã" avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributiâ?•, da ciò evincendosi, in modo non equivoco, che i termini per lâ??accertamento e quelli per la irrogazione delle sanzioni corrono parallelamente.

Sulle solide basi di questa disciplina questa Corte ha pertanto affermato che i termini previsti dallâ??art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per lâ??IRPEF e dallâ??art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per lâ??IVA, come modificati dallâ??art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere lâ??obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi dâ??imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dallâ??art. 1, commi da 130 a 132, della L. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama lâ??applicazione dellâ??art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio dei termini, se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il

diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (Cass., 19 dicembre 2019, n. 33793).

A fronte di ciò, lâ??esegesi proposta dalla contribuente secondo cui la locuzione: â??â?! o nel diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributiâ?• si riferirebbe alla sola ipotesi in cui si abbiano anche tributi evasi contestualmente accertati, Ã" priva di alcun effettivo riscontro testuale. Invero, lâ??art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997, nel parlare di â??diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributiâ?•, ha riguardo alla â??previsioneâ?• â?? in astratto, dunque â?? di un â??diverso termineâ?• â??per lâ??accertamento dei singoli tributiâ?•, senza affatto presupporre che in concreto si proceda allâ??accertamento, viepiù contestuale, dei tributi; scopo della norma, infatti, Ã" quello di equiparare il termine di accertamento dei tributi al termine di contestazione delle sanzioni, alla stregua di un meccanismo (destinato ad operare in astratto) di binari paralleli, ma reciprocamente indipendenti.

Nella progressione logica dellâ??analisi, resta però il problema della riferibilità della sanzione ad un tributo pur sempre suscettivo di â??accertamentoâ?•. Infatti, facendosi nuovamente riferimento alla â??littera legisâ?•, â??lâ??atto di contestazioneâ?! dev(e) essere notificat(o)â?! nel diverso termine previsto per lâ?•accertamentoâ?? dei singoli tributiâ?•, talché, secondo la prospettazione della contribuente, se non vâ??Ã" un tributo suscettivo di â??accertamentoâ?•, non si applica neppure il â??diverso termineâ?•.

Secondo lâ?? Agenzia per il solo fatto di essere la sanzione dellâ?? art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997 commisurata al tributo, si evidenzia una riferibilitĂ dellâ?? una allâ?? altro, suscettiva di rendere applicabile la superiore interpretazione dellâ?? art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997; la contribuente oppone la duplice circostanza, di per sé dallâ?? Agenzia non contestata, che, nel caso concreto, non vâ?? Ã" stato affatto un recupero dâ?? imposta, con enucleazione dunque dâ?? un tributo predicato di debenza, e che lâ?? atto di contestazione oggetto di giudizio deduce ad oggetto esclusivamente lâ?? irrogazione delle sanzioni.

Ora, ritiene il Collegio di non aderire â??funditusâ?• alla prospettazione erariale e tuttavia, al contempo, di disattendere la pur pregevole prospettazione della contribuente.

Ad avviso del Collegio, occorre dare evidenza alla considerazione che il cessionario in regime di â??reverse chargeâ?• Ã" il soggetto passivo dâ??imposta â??in veceâ?•, proprio per via della deroga che peculiarizza siffatto regime, del cedente.

Il ragionamento si articola per gradi.

Sotto il profilo dellâ??individuazione del cessionario in regime di â??reverse chargeâ?• quale soggetto passivo dâ??imposta vale la considerazione (Cass., n. 31274 del 2024, in motiv., p. 6) che le regole sulla doppia registrazione del regime in parola perseguono

il primario scopo sostanziale di far emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dellâ??imposta dovuta direttamente dal cessionario, costituito debitore dâ??imposta, proprio per effetto dellâ??artificio contabile della doppia registrazione, in luogo (come dâ??ordinario) del cedente, altresì consentendo, su un piano nondimeno logicamente dipendente da quello testé descritto, i successivi controlli in capo al cessionario medesimo.

Fermo ciÃ², puÃ² procedersi oltre.

Come pregevolmente illustrato da Cass. n. 4250 del 2022 (in motiv., p. 10),

- 2.8.1â?!. nel caso di reverse charge, la fattura Ã" emessa dal cedente senza addebito dâ??imposta, con lâ??osservanza delle disposizioni stabilite dagli artt. 21 ss. del D.P.R. n. 633 del 1972â?! e con lâ??indicazione, prevista dallâ??art. 74, ottavo comma, del medesimo decreto, che si tratta di operazione con IVA non addebitata in via di rivalsa; 2.8.2. la fattura Ã" quindi integrata, con la specificazione dellâ??aliquota e dellâ??imposta, dal cessionario, soggetto passivo dellâ??imposta, che la registra nel proprio registro delle vendite, in tal modo assolvendo lâ??obbligo di pagamento del tributo, successivamente detratto con la parallela annotazione nel registro degli acquisti;
- 2.9. la Corte di giustizia (CGUE 11 novembre 2021, in causa C 281/20, Ferimet SL), che si Ã" di recente occupata per la prima volta della disciplina del reverse charge in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, ha stabilito che la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 (direttiva IVA), letta in combinazione con il principio di neutralità fiscale, devâ??essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo va negato lâ??esercizio del diritto a detrazione dellâ??IVA relativa allâ??acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nellâ??ambito dellâ??applicazione del regime dellâ??inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se Ã" sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso unâ??evasione dellâ??IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che lâ??operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione sâ??iscriveva in una simile evasioneâ?!;
- 2.9.3. del resto, sul piano generale, lâ??esercizio del diritto alla detrazione dellâ??IVA va negato se mancano i dati necessari per verificare che il fornitore del soggetto che lo invoca abbia la qualità di soggetto passivo (CGUE 9 dicembre 2021, in causa C-154/20, Kemwater Pro Chemie s.r.o., punto 41)â?!;
- 2.11. va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: â??in tema di IVA, e con riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dellâ??imposta relativa ad unâ??operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio

allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso unâ??evasione dellâ??IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che lâ??operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione sâ??iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVAâ?•.

Alla luce di quanto precede, dunque, il cessionario in â??reverse chargeâ?• non può esercitare il diritto alla detrazione dellâ??IVA allorché abbia indicato un fornitore fittizio.

Il regime del â??reverse chargeâ?•, dunque, non osta al recupero dellâ??IVA indetraibile in capo al cessionario che lo applica; in altri termini: lâ??IVA indetraibile Ã" accertabile nei confronti del medesimo.

A fronte di quanto innanzi, la peculiarit \tilde{A} del caso di specie consiste in ci \tilde{A}^2 , che l \hat{a} ??Ufficio ha ritenuto di non procedere, altres \tilde{A} , al recupero dell \hat{a} ??IVA indetraibile, limitandosi a contestare soltanto la sanzione di cui all \hat{a} ??art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997.

Ora, a seguito della sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte n. 22727 del 2022, Ã' possibile affermare che lâ??Ufficio ha acceduto ad unâ??interpretazione del sistema normativo doppiamente benevola, giacché, per un verso, nulla ostava a che recuperasse nei confronti della contribuente lâ??IVA indetraibile e, per altro verso, date le premesse fattuali riferite nel ricorso per cassazione (cfr. in part. p. 3) la sanzione applicabile si lasciava individuare in quella prevista dal comma 1, e non dal più mite comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997.

Scrivono infatti con chiarezza le Sezioni unite (in motiv., p. 23):

- 9. Orbene, il coacervo di tali principi (ossia dei principi interni ed unionali in precedenza illustrati), ivi compreso quello dellâ??indetraibilità dellâ??IVA per le operazioni inesistenti, ancorché il contribuente si sia avvalso del sistema dellâ??inversione contabile, induce a ritenere che la previsione di cui alla parte finale del comma 9-bis.3, laddove introduce per le operazioni inesistenti una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per i casi nei quali il contribuente non ha applicato lâ??IVA con il sistema dellâ??inversione contabile interno, non può che essere interpretata in modo tale da salvaguardare le politiche di contrasto allâ??evasione e alle frodi che sono state nel tempo veicolate dal diritto vivente di questa Corte e della Corte di giustizia e che, diversamente opinando, risulterebbero fortemente depotenziate.
- 10. Tale risultato ermeneutico, a giudizio di queste Sezioni Unite, induce ad escludere dallâ??ambito di applicazione del richiamato comma 9-bis.3 lâ?? opzione interpretativa che prima facie poteva orientare verso unâ??interpretazione lata dellâ??espressione â??operazioni inesistentiâ??, scongiurando un conflitto fra dato normativo interno ed i principi, sovraordinati in materia di tributi armonizzati, espressi dalla Corte di giustizia in tema di contrasto alle operazioni fraudolente, ai quali, peraltro, si ispira pienamente il sistema interno delle sanzioni in materia,

proprio perch \tilde{A} © in caso di operazioni inesistenti non pu \tilde{A}^2 essere vantata alcuna posta detraibile e non \tilde{A} " dunque possibile neutralizzare il debito d \hat{a} ??imposta, con conseguente impossibilit \tilde{A} di neutralizzazione del debito d \hat{a} ??imposta che invece il meccanismo dell \hat{a} ??art.9-bis.3 regimenta.

11. In definitiva, deve ritenersi che la prescritta neutralizzazione dellâ??IVA a credito e di quella a debito nellâ??ipotesi di inversione contabile prevista dalla prima parte dellâ??art. 6, c.9-bis.3 riguardi esclusivamente le operazioni inesistenti che siano astrattamente â??esenti, non imponibili o comunque non soggette a impostaâ?•, e non anche le operazioni inesistenti astrattamente imponibili per le quali non Ã" ammesso il diritto a detrazione. Per queste ultime lâ??azione di forte contrasto allâ??evasione e alle frodi, di matrice eurounitaria, non può che essere perseguita dallâ??ordinamento per il tramite delle sanzioni previste dallâ??attuale art. 6, c.1, D.Lgs. n.471/1997, con il quale il legislatore ha inteso fortemente osteggiare le condotte integranti operazioni (non esenti o imponibili) inesistenti, destinate potenzialmente a prestarsi ad intenti frodatori ed evasivi, mancando per tali operazioni i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento del diritto alla detrazione.

Da ciò â?? con Cass. n. 23262 del 2024 (in motiv., p. 7) â?? â??lâ??inapplicabilità delle sole sanzioni, in caso di utilizzazione di fatture inesistenti sebbene in regime di â??reverse chargÃ? domestico, dovendosi procedere (anche) ad un recupero dellâ??imposta indetraibileâ?•.

In conclusione, se Ã" vero che lâ??art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997, nel parlare di â??diverso termine previsto per lâ??accertamento dei singoli tributiâ?•, ha riguardo alla sola astratta previsione di un siffatto â??diverso termineâ?•, senza esigere che â??lâ??accertamento dei singoli tributiâ?• sia in concreto esplicato, Ã" altresì vero che, in caso di operazioni (anche solo) soggettivamente inesistenti, poiché il cessionario in â??regime di reverse chargeâ?• soggiace al recupero dellâ??IVA indetraibile, si realizza il presupposto dellâ??accertabilità del tributo, a prescindere dallâ??essere questo effettivamente accertato o meno: sicché il maggior termine per lâ??accertamento, in costanza di fatti penalmente rilevanti, fonda il parallelo maggior termine per la contestazione delle relative sanzioni.

Ne deriva che ai fini della notifica di un atto di contestazione volto allâ??irrogazione della sanzione ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di â??reverse chargeâ?•, di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, lâ??A.F. può beneficiare del â??diverso termine previsto per lâ??accertamento (del tributo)â?• ex art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti giusta gli artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 â??ratione temporisâ?• vigenti, senza che vi osti il concreto mancato recupero dellâ??IVA indetraibile.

Tale conclusione, infine, trova riscontro in quanto affermato da Cass. n. 534 del 2024, in un caso in cui una società attiva nel settore del commercio di rottami, e dunque soggetta al regime del

â??reverse chargeâ?•, era attinta da atto di contestazione, a mezzo del quale â??lâ??Ufficio aveva accertato lâ??omessa regolarizzazione di fatture infedeli per errata indicazione del soggetto cedente e, ai sensi dellâ??art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 471 del 1992, aveva determinato la sanzione nella misura del 100% dellâ??impostaâ?•, ritenendo applicabile â??il raddoppio dei termini di notifica dellâ??atto impugnatoâ?i in quanto lâ??atto di contestazione riguardava lâ??accertamento della mancata regolarizzazione per lâ??anno 2007 di fatture ritenute fittizie emesse per operazioni soggettivamente inesistentiâ?• (in motiv., pp. 2 e 4). Dinanzi alla S.C., era dedotto (ivi, pp. 4 e 5) che â??la sentenza impugnata (fosse) errata perché, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il raddoppio dei terminiâ?i, non essendoci stata la notifica di un atto impositivo (né poteva esserci, trattandosi di violazione non collegata al tributo), ma lâ??emissione di un provvedimento sanzionatorio da parte dellâ??Amministrazione finanziariaâ?i. Il riferimento contenuto nellâ??art. 20 del decreto legislativo n. 472/97 al â??diverso termine previsto per lâ??accertamento dei tributiâ?• non poteva trovare applicazione nel caso di specie dove non si era proceduto ad alcuna rettifica o recupero di imposta, dal momento che non si era verificato alcun mancato pagamento di impostaâ?•.

Ebbene, la S.C. â?? pur senza esplicitamente soffermarsi sul regime del â??reverse chargeâ?• â?? rileva (in motiv., p. 6) che, â??per quanto si evince dalla disciplina richiamata (sul raddoppio dei termini), il raddoppioâ? afferisce tanto alle imposte quanto alle sanzioni, avuto riguardo anche alla data di notifica dellâ??atto di contestazione impugnato in questa sede (1 agosto 2013)â?• e ciò espressamente richiamando la citata Cass. n. 23662 del 2023.

In evidenza, il giudice dâ??appello (come già quello di primo grado) non ha prestato ossequio ai superiori insegnamenti.

Ne discende che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per lâ??esame delle ulteriori questioni vertite in causa e rimaste assorbite, nonch \tilde{A} © per la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per lâ??esame delle questioni assorbite e per le spese.

Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria lâ??8 agosto 2025.

Campi meta

Massima: In tema di accertamento tributario e raddoppio dei termini, l'art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere l'applicabilit del ''diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi'' per la notifica degli atti di contestazione di sanzioni, consente all'Amministrazione Finanziaria di beneficiare del raddoppio dei termini (ex artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972) quando emergano fatti penalmente rilevanti. Questo avviene in virt della potenziale accertabilit del tributo e non della sua effettiva e contestuale imposizione. Nel caso di utilizzo di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti da parte del cessionario in regime di reverse charge, infatti, l'IVA indetraibile \tilde{A}" astrattamente accertabile nei confronti di tale soggetto, realizzando il presupposto per l'applicazione del maggior termine di accertamento del tributo, e di conseguenza, per la contestazione delle sanzioni ad esso connesse, a prescindere dal concreto recupero dell'imposta da parte dell'Ufficio.

Supporto Alla Lettura:

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Lâ??accertamento tributario (o fiscale) Ã' il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare lâ??attuazione delle norme impositive. Lâ??attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema lâ??autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite lâ??istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- analitico: attraverso lâ??analisi della documentazione contabile e fiscale;
- analitico-induttivo: cioÃ" misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
- induttivo: attraverso lâ??utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.